

po iniziale; esonerò con caranga parziale per il personale di nuova assunzione (liquidazione di $\frac{1}{3}$, rispettivamente $\frac{2}{3}$ del capitale assicurato in caso di sinistro, nel primo e secondo anno di assicurazione).

Valore di riscatto minimo garantito in caso di definitiva cessazione dal servizio pari al 102% del premio unico netto ed a copia il 90% dei premi annui netti;

Invalidità definita come all'art. 10 del R. D. L. 14 aprile 1939 n. 636 convertito con modifiche nella legge 6 luglio 1939 n. 1272;

Copertura del rischio di guerra senza applicazione di soprappremio per tutto il personale che risultava già assicurato alle date del 10 dicembre 1939 in base alla convenzione 30 gennaio 1936.

La tariffa è stata calcolata adottando le seguenti basi tecniche:

Tavola di eliminazione degli attivi - dedotta dalla tavola S. J. M. (1930-32) della popolazione generale italiana, assumendo quale probabilità di invalidità quella data dalla tavola dello Kimmermann per gli impiegati delle ferrovie germaniche (1882-1884), e quale mortalità degli invalidi quella data dalla tavola dello Beutziou per il personale complessivo delle ferrovie germaniche (1868-1889);

Saggio d'interesse del 4.50% annuo posticipato.

Caricamenti: per la Unità a premio unico: 1,25‰ del capitale e 6% del premio; per la